COMMISSIONE V

DIFESA

XLII.

SEDUTA DI VENERDÌ 16 DICEMBRE 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BETTINOTTI

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 477

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 477

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Riordinamento dell'ordine militare d'Italia (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (1828) . . . 477

PRESIDENTE 477, 478, 484
GALLI, *Relatore* . . 477, 479, 481, 482, 483
CLOCCHIATTI 478, 486
CUTTITTA 478, 481
BELTRAME 479, 481, 482
GRECO 480, 482, 483
BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 480
DANTE 481, 482, 483
GUADALUPI 482, 484, 486
TOLLOY 482, 483
GUERRIERI FILIPPO 482
VIOLA 483
PRIORE 486

Votazione segreta:

PRESIDENTE 486

La seduta comincia alle 9,30.

CORONA GIACOMO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Fadda.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del primo comma dell'articolo 28 del Regolamento della Camera, il deputato Gallico Spano Nadia sostituisce, per la discussione del disegno di legge all'ordine del giorno della seduta odierna, il deputato Capponi Bentivegna Carla.

Discussione del disegno di legge: Riordinamento dell'Ordine militare d'Italia. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (1828).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Riordinamento dell'Ordine militare d'Italia.

Il disegno di legge è stato già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato. Il realtore, onorevole Galli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GALLI, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame si propone di riordinare l'Ordine militare d'Italia. Il primo ordinamento, che risale al 14 agosto 1815, opera di Vittorio Emanuele I, illustra lo spirito che diede origine all'Ordine: il decreto istitutivo, infatti, stabiliva che il premio era concesso per quell'azione valorosa che poteva omettersi senza mancare al proprio dovere e al proprio onore. Con decreto del 1855, l'ordinamento fu

riformato da Vittorio Emanuele II, e da allora è rimasto inalterato nelle sue strutture generali, salvo qualche piccola modifica, apportata nel 1857.

Senonché, nel 1942, il Consiglio dell'Ordine predisponeva un nuovo Statuto, che però, a causa delle vicende belliche, non poteva essere perfezionato.

L'attuale disegno di legge si collega al decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 4, con il quale si è mutata la denominazione dell'Ordine, da Ordine militare di Savoia in Ordine militare d'Italia; esso contiene soltanto le norme fondamentali dell'Ordine, in quanto le norme particolari sono riservate allo Statuto, che sarà emanato con decreto presidenziale.

Una scorsa agli articoli ci consente di fare alcune osservazioni. Innanzitutto, grande importanza ha l'articolo 9, che riduce come segue il numero delle decorazioni: 12 per la classe di cavaliere di gran croce, rispetto alle 18 previste dal precedente ordinamento; 25 per la classe di grande ufficiale, rispetto alle 35 precedenti; 56 per la classe di commendatore, rispetto alle precedenti 75, 140 per la classe di ufficiale, rispetto alle 200 precedenti; 700 per la classe di cavaliere, rispetto alle 1000 precedenti.

Attualmente sono accese le seguenti decorazioni: 6 per la classe di cavaliere di gran croce, di cui 2 a viventi, mentre le altre quattro spettano alle vedove, le quali hanno diritto alla reversibilità dell'assegno; 11 per la classe di grande ufficiale, delle quali 6 a viventi, così suddivise: 3 ad ufficiali dell'Esercito, 2 ad ufficiali della Marina ed una ad ufficiali dell'Aeronautica. Dimenticavo di dire che i due viventi insigniti della decorazione di cavaliere di gran croce appartengono entrambi all'Esercito. Per la classe di commendatore ne sono accese 40, di cui 25 a viventi, così suddivise: 17 all'Esercito, 2 alla Marina e 6 all'Aeronautica. Per la classe di ufficiale ne sono accese 131, di cui 90 a viventi, così suddivise: 59 all'Esercito, 18 alla Marina, 13 all'Aeronautica. Per la classe di cavaliere ne sono accese 717, di cui 417 a viventi, così suddivise: 247 all'Esercito, 91 alla Marina, 79 all'Aeronautica.

Ai suddetti limiti si possono aggiungere le decorazioni alle bandiere, alle armi, ai Corpi, ai reparti; anche queste decorazioni prevedono un assegno, ma si tratta di decorazioni in soprannumero a quelle stabilite.

L'articolo 8 del disegno di legge stabilisce che alle decorazioni dell'Ordine militare di Italia è annessa la pensione annua nella misura stabilita dalla legge 27 marzo 1953, numero 259. Per cognizione degli onorevoli colleghi, le cifre delle pensioni annue sono le seguenti: 35 mila per la classe di cavaliere; 40 mila per la classe di ufficiale; 45 mila per la classe di commendatore; 50 mila per la classe di grande ufficiale; 55 mila per la classe di cavaliere di gran croce.

È da ricordare, infine, l'articolo 10 che richiama le disposizioni dell'articolo 18 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, per le pensioni annesse alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia.

Come ho fatto rilevare poc'anzi, il numero delle concessioni delle decorazioni è stato sensibilmente limitato. Questa limitazione, naturalmente, è stata apportata a ragion veduta: infatti, sono state abrogate le norme che prevedevano la concessione della decorazione anche ai civili ragguagliati a militari; il precedente ordinamento prevedeva che le decorazioni potessero essere concesse anche per azioni non di guerra, mentre adesso si potranno concedere esclusivamente per servizi resi in guerra o in operazioni belliche in tempo di pace; infine, sono state escluse le concessioni per *motu proprio* e quelle sul campo di battaglia.

La procedura diretta — vale a dire senza il preventivo parere del Consiglio dell'Ordine — può avvenire soltanto, da parte del Capo dell'Ordine su proposta del Ministro per la difesa, per la concessione delle decorazioni a militari stranieri, che si siano resi benemeriti dello Stato italiano per servizi resi in guerra.

Propongo alla Commissione l'accoglimento del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CLOCCHIATTI. Chiedo, a nome del mio gruppo, che cosa voglia intendersi per « operazioni di carattere militare compiute in tempo di pace »; il relatore, anzi, ha parlato addirittura di « operazioni belliche ». È chiaro che se non vogliamo fare dell'umorismo, è necessario togliere quella frase. Del resto, noi sappiamo benissimo quante guerre si siano combattute senza dichiarazione ufficiale di guerra: quella di Spagna, quella di Corea, eccetera.

CUTTITTA. Propongo i seguenti emendamenti.

1°) sopprimere il secondo comma dell'articolo 1;

2°) sostituire il secondo comma dell'articolo 2 con il seguente: « I decorati dell'Ordine militare di Savoia sono trasferiti nell'Ordine militare d'Italia, ne mantengono i di-

stintivi, le decorazioni, assegnazioni e anzianità di classe che ne derivano »;

3°) sopprimere l'articolo 7.

Per quanto riguarda il primo emendamento, è chiaro lo scopo che vorrei fosse perseguito: quello di lasciare la decorazione solo per le benemerenze acquisite in guerra; oltre tutto, non si corre il rischio di inflazionare l'Ordine.

Circa il secondo emendamento da me proposto, esso intende evitare un atto di arbitrio, di sopraffazione. Chi si onora di essere stato decorato dell'Ordine militare di Savoia non ha certamente piacere di sostituire quella decorazione, che probabilmente custodisce come una reliquia. Con quale autorità noi possiamo ordinare a quell'ufficiale, che ne è decorato, di sostituire il distintivo conferitogli dal Re con il distintivo del nuovo Ordine militare d'Italia? D'accordo per il trasferimento nel nuovo Ordine, ma null'altro. La Repubblica decorerà i nuovi valorosi, ma i vecchi, coloro che hanno combattuto all'ombra della bandiera sabauda, debbono potere conservare le loro decorazioni e i loro distintivi.

Per quanto riguarda, infine, il terzo emendamento, non v'è bisogno che io spenda troppe parole per illustrarlo. Le ricompense dell'Ordine militare d'Italia sono così strettamente legate alla persona fisica che riesce difficile l'idea di poterle attribuire alla bandiera: alla quale, tuttavia, si può sempre dare la medaglia d'oro, che è la massima ricompensa. Le decorazioni dell'Ordine militare d'Italia non possono essere attribuite alla bandiera anche per un altro motivo: esse, difatti, intendono premiare il valore congiunto al merito personale; come può, una bandiera, dimostrare il proprio merito personale? O, per lo meno, come può, un reggimento, dimostrare il proprio merito personale? In ogni caso, poi, perché, eventualmente, premiare una bandiera con la sola Croce di cavaliere, che è la minima decorazione? Ecco perché io propongo la soppressione dell'articolo 7.

GALLI, *Relatore*. È abbastanza difficile trattare in termini di valutazione precisa un provvedimento del genere, riflettente qualcosa che sfugge ai limiti della pura razionalità e del puro giudizio. Qui si tratta, infatti, di una valutazione da farsi sul piano del valore, che è la risultante di molte componenti; ed è per questo che deve considerarsi fuor di luogo la osservazione dell'onorevole Clocchiatti, che ha definito umoristica l'eventualità di operazioni militari in tempo di pace. A parte il fatto che, se ben ricordo, anche nell'ordinamento dell'O.N.U. è prevista l'ipotesi di operazioni di polizia militare — che è qualcosa di simile a ciò che è previsto in questo disegno di legge — mi pare che non sia da considerarsi come una stranezza l'ipotesi che abbiano ad intraprendersi operazioni belliche senza che giuridicamente esista uno stato di guerra.

Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Cuttitta circa il mantenimento dei vecchi distintivi e decorazioni, debbo osservare che, se è vero che i decorati dell'Ordine militare di Savoia hanno combattuto sotto le bandiere sabaude e quindi si sentono legati a quei distintivi, è altrettanto vero che il Risorgimento italiano è stato fatto anch'esso con quelle bandiere e purtuttavia lo scudo sabaudo è stato tolto dalla bandiera nazionale. Ora a me pare logico che il nuovo Stato non possa consentire l'adozione di simboli diversi da quelli ufficiali, e pertanto non mi sembra un arbitrio la disposizione per la quale i vecchi distintivi e le vecchie decorazioni debbano essere sostituiti. A nessuno è fatto divieto di conservare per ricordo le vecchie decorazioni e i vecchi distintivi, allo stesso modo di chi ha voluto conservare le vecchie bandiere; però è ovvio che chi vuol fregiarsi dei distintivi e delle decorazioni deve servirsi di quelli ufficiali.

Quanto alla questione della concessione della Croce di cavaliere alle bandiere, anch'io ho avuto da principio qualche perplessità. Non saprei esprimere un giudizio certo, però resta la constatazione che lo Statuto ancora vigente dispone che le decorazioni siano concesse in relazione ai gradi rivestiti dagli ufficiali, perché essi a seconda appunto del grado che ricoprono possono dare determinate prove di perizia. È evidente, quindi, che una bandiera, la quale non può certamente dar prova di perizia, non può neppure avere una delle massime decorazioni.

BELTRAME. Io penso che noi non possiamo approvare il secondo comma dell'articolo 1, il quale prevede la concessione di decorazioni anche per operazioni di carattere militare compiute in tempo di pace, sia perché noi non possiamo legalizzare per vie traverse un'ipotesi del genere, sia perché la stessa ipotesi trova una preclusione in precise norme della nostra Costituzione. quest'ultima, infatti, dispone che lo stato di guerra debba essere dichiarato dalle Camere. È evidente, quindi, che non vi possano essere operazioni di carattere militare al di fuori della volontà del Parlamento.

Inoltre, un articolo della nostra Costituzione afferma che l'Italia ripudia la guerra come mezzo di aggressione; il secondo comma

dell'articolo 1, invece, lascia intendere che qualche altro, al di fuori del Parlamento, possa, di sua iniziativa, intraprendere operazioni belliche. Le stesse dichiarazioni del nostro relatore sono, poi, quanto mai gravi in proposito.

A nostro parere, è assolutamente inammissibile che la Commissione della difesa possa approvare quel capoverso.

GRECO. Debbo ricordare che, in tempo di pace, si sono fatte e si continueranno a fare guerre: a cominciare da quando Garibaldi si inserì nel regno borbonico fino alle vicende, recentissime, dell'E.V.I.S. Sono tutte operazioni militari in tempo di pace, e anch'esse hanno avuto i loro atti di eroismo e hanno dimostrato il valore e la perizia dei vari comandanti. Questa è la realtà delle cose.

Del resto, che cosa è una guerra ? è il conflitto di opposte tendenze, che si manifesta attraverso le armate e le armi di cui gli armati dispongono. La questione va risolta dandole questo significato. E la guerra fredda, d'altronde, non è la stessa cosa ?

Infine, c'è da considerare che la guerra non scoppia mai all'improvviso, ma è sempre preceduta da un preiodo più o meno lungo di preparazione, in cui non si ha lo stato giuridico di guerra e tuttavia possono avvenire operazioni belliche.

Questo, per quanto riguarda il primo emendamento dell'onorevole Cuttitta e le osservazioni che su di esso sono state fatte.

Quanto al secondo emendamento, io penso che coloro i quali sono stati decorati dell'Ordine militare di Savoia debbano essere autorizzati a mantenere i simboli di quell'Ordine. A parte il fatto che, secondo me, è un errore far cambiare denominazione, noi dobbiamo considerare che quelle decorazioni si collegano alle persone, al fatto d'arme, a eventi specifici: le decorazioni, perciò, analogamente a quanto avviene in tutti gli Stati del mondo, vanno conservate sotto i simboli originari.

L'Inghilterra non ha mai mutato le sue decorazioni. la *Military Cross* e le altre decorazioni sono sempre esistite ed hanno resistito al cambiare di eventi e di fortune. La Francia — che è il paese che pure ha avuto un numero rilevante di cambiamenti costituzionali — ha sempre conservato la sua Legion d'onore, che resta ancora il titolo d'orgoglio di ogni cittadino francese che ne sia decorato. In Germania esiste ancora la Croce di ferro ! E l'Ordine di Malta ? Andate a dire ai Cavalieri dell'Ordine di Malta che debbono cambiar denominazione al loro Ordine !

Io sono quindi del parere che gli insigniti dell'Ordine militare di Savoia debbano mantenere decorazioni e distintivi di quell'Ordine.

Pertanto, presento il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 2:

« Coloro che attualmente sono decorati dell'Ordine militare di Savoia sono facultati a conservare le decorazioni di cui attualmente sono insigniti sotto il nome e il distintivo dell'Ordine militare di Savoia ».

BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* A me pare che l'intervento dell'onorevole Beltrame non abbia interpretato esattamente lo spirito e la lettera del secondo comma dell'articolo 1. Se, infatti, la lettera e lo spirito del secondo comma dell'articolo 1 volessero dare valore di norma legislativa alle parole « operazioni di carattere bellico compiute in tempo di pace », noi avremmo evidentemente un anacronismo. Mi permetto, perciò, di richiamare la mia e la vostra attenzione sul senso preciso di questo inciso « operazioni di carattere militare compiute in tempo di pace ». E pertanto comincio col chiedere a me stesso ed a voi quale sia la funzione dell'Esercito. E cioè se l'Esercito abbia solamente funzioni belliche o anche funzioni eminenti in tempo di pace, funzioni che non sono soltanto circoscritte ad operazioni di polizia o di guerra fredda, ma anche operazioni di pubblica utilità.

Forse, gli interventi dell'Esercito nelle più dolorose circostanze verificatesi nel nostro paese, dal terremoto di Messina alla recente alluvione nel Polesine non sono stati di carattere militare ? Noi abbiamo inviato dei reggimenti completi, i quali hanno compiuto operaizoni tipiche di carattere militare; forse, ciò che han fatto gli elicotteri non sono operazioni di carattere militare ? quante prove di perizia, di ardimento e di eroismo abbiamo avuto nel corso delle manovre ? quanti episodi gloriosi si sono registrati in occasione delle manovre ?

A me pare, quindi, che il significato del secondo comma dell'articolo 1 sia ben diverso da quello che gli ha atribuito l'onorevole Beltrame. L'Esercito ha una sua utilità pubblica in tempo di pace, in determinati momenti di calamità — ad esempio — in cui soltanto l'Esercito può disporre di adeguati mezzi per fronteggiare le calamità medesime: e l'entrata in funzione di reparti dell'Esercito — come, ad esempio, il genio pontieri — è indispensabile, perché soltanto quei reparti dispongono del materiale necessario ed hanno la

possibilità di fronteggiare determinati eventi: ebbene, quelle operazioni non hanno, forse, carattere militare?

In ogni caso, a sostegno di questa mia tesi, soccorre il fatto che l'addestramento del militare in tempo di pace riveste un carattere militare; quindi, non è giusto che il militare sia escluso dalle benemerenze previste in questo disegno di legge.

Per quanto attiene alla seconda proposta di emendamento avanzata dall'onorevole Cuttitta, a me pare che l'articolo 2 non significhi affatto misconoscimento delle glorie passate. Anzi, mi pare proprio il contrario. Altrimenti, che significato avrebbe il trasferimento dei decorati dell'Ordine militare di Savoia nel nuovo Ordine militare d'Italia? Il disposto dell'articolo 2 ha tutt'altro scopo che quello di dimenticare la storia passata. L'intendimento del Governo, con l'articolo 2, è quello di non moltiplicare il numero dei distintivi di questa onorificenza.

Circa la proposta di sopprimere l'articolo 7, mi corre l'obbligo di illustrare il significato dell'articolo medesimo. La limitazione alla sola decorazione della Croce di cavaliere per le bandiere è stata suggerita dal desiderio di non fare, per le bandiere, distinzioni di merito, ma di dare una sola onorificenza, indipendentemente dai singoli episodi che hanno provocato la ricompensa.

Concludendo, il Governo, pur rimettendosi alla saggezza della Commissione, ritiene che le spiegazioni date siano sufficienti e che pertanto la Comissione stessa vorrà approvare il disegno di legge nel testo pervenuto dal Senato.

CUTTITTA. Le spiegazioni del Sottosegretario non mi hanno convinto. Io non posso ammettere che un decorato dell'Ordine militare di Savoia si fregi di un distintivo che non sia quello del quale è stato insignito.

Perché, allora, non si è sentito il bisogno di imporre ai cavalieri della corona d'Italia di mutare il loro distintivo e fregiarsi di quello di cavaliere dell'Ordine della Repubblica?

DANTE. Come spiega l'onorevole Cuttitta la sua intenzione di volere che i distintivi e le decorazioni siano mantenute quando ha accolto il trasferimento dei decorati nel nuovo Ordine che andiamo ad istituire?

CUTTITTA. È molto semplice la spiegazione. L'Ordine militare di Savoia comporta una gestione amministrativa, in quanto i decorati di quell'Ordine hanno diritto ad una pensione: è evidente che, una volta soppresso l'Ordine, qualcuno deve pur pensare a continuare l'erogazione di quelle pensioni, visto che con questo provvedimento noi non vogliamo punire i decorati dell'Ordine militare di Savoia.

La sopraffazione consiste nell'imporre ai decorati del vecchio Ordine di portare i distintivi del nuovo Ordine!

BELTRAME. Le argomentazioni addotte dal Sottosegretario non ci hanno convinto.

Noi non neghiamo che, in tempo di pace, possano essere compiuti atti di valore da militari in imprese non dipendenti da azioni belliche. Io stesso mi sono recentemente interessato per far ottenere una decorazione alla memoria di un ufficiale morto per salvare due soldati dalla piena di un torrente.

Ma qui la questione è un'altra. L'interpretazione del Governo sarebbe valida se non ci fosse una limitazione chiaramente indicata nel secondo comma dell'articolo 1, là dove è detto che le decorazioni dell'Ordine militare d'Italia possono essere conferite anche per operazioni di carattere militare compiute in tempo di pace, quando siano strettamente connesse alle finalità per le quali le forze militari dello Stato sono costituite! Ora, per quali finalità sono state costituite le forze militari dello Stato? Non certo per andare a prestare soccorso alle popolazioni, bensì per difendere il paese in caso di aggressione bellica.

È evidente, quindi, che la clausola contenuta nel secondo comma dell'articolo 1 è limitativa, e quindi non può che riferirsi ad operazioni belliche vere e proprie. Tanto più, poi, che, per tradizione, le decorazioni dell'Ordine vengono conferite ad ufficiali di stato maggiore per una condotta strategica in tempo di guerra; per altri atti di valore, in tempo di pace, esistono le decorazioni al valore civile ed anche al valor militare, ma di altro Ordine.

Per questi motivi noi siamo favorevoli all'emendamento soppressivo e non voteremo il secondo comma dell'articolo 1.

GALLI, *Relatore*. Desidero riportare la questione nei suoi giusti termini.

Premesso che è esatta l'affermazione del collega Beltrame che lo stato di guerra non può essere dichiarato senza l'approvazione del Parlamento; premesso ancora che sono sicuro che noi tutti auspichiamo che mai più abbia a verificarsi nel nostro paese una situazione di guerra, io ritengo che nessuno possa affermare che, durante uno stato giuridico di pace, non possano verificarsi atti militari. Perché in sostanza, il disegno di legge prevede appunto questa possibilità.

Io mi auguro che non abbiano mai a verificarsi atti militari di guerra; ma la storia passata e probabilmente anche quella contem-

poranea, ci insegnano che, in alcuni luoghi, in uno stato giuridico di pace, si son verificate e si verificano operazioni militari.

Ora, prevedere questa possibilità non mi sembra un assurdo e, a mio parere, dovrebbe essere accettata.

BELTRAME. Ma è un'ipotesi non prevista dalla nostra Costituzione!

GALLI, *Relatore*. Ma non può escludersi una possibilità del genere.

E ora una breve risposta all'onorevole Greco, che ha accennato all'Ordine di Malta, per ricordargli che l'Ordine di Malta ha conservato la sua struttura giuridica; l'Ordine militare d'Italia modifica il vecchio Ordine militare di Savoia, non già istituisce nuovi decorati. Ora che possa essere autorizzata la conservazione dei vecchi distintivi, mi sembra fuori dei limiti di uno Stato repubblicano...

GRECO. Ma ci sono ancora i distintivi dell'Ordine mauriziano e della Corona d'Italia!

GUADALUPI. Debbo innanzi tutto rilevare la differente impostazione del disegno di legge dalla posizione assunta nella relazione presentata dal Governo dell'epoca. Infatti, la relazione che accompagna il disegno di legge dice: « ... Allo stesso scopo viene altresì previsto che le decorazioni dell'ordine militare d'Italia sono destinate a ricompensare esclusivamente servizi distinti resi in guerra o in operazioni belliche in tempo di pace (articolo 1), restando così soppressa la facoltà di conferirle anche per meriti acquistati in pace per azioni non di guerra (articolo 19 del vigente statuto) ».

Ora, c'è da chiedersi se l'osservazione fatta dal collega Beltrame sia pertinente allo spirito di questo disegno di legge. A me pare di sì. Di conseguenza, la sua proposta merita di essere accolta.

TOLLOY. Anche io parlo per sostenere la proposta del collega Beltrame. Una situazione di guerra che non abbia la sanzione del Parlamento è talmente anormale...

GALLI, *Relatore*. Sono perfettamente d'accordo che sarebbe una situazione anormale!

TOLLOY. Ma allora noi non possiamo inserire in un disegno di legge un qualcosa che possa estromettere l'autorità del Parlamento e giustificare ugualmente un atto di guerra! Noi verremmo, in questo modo, a sanzionare un colpo di stato di carattere militare: perché, in questa ipotesi, decorando quel militare che, dal punto di vista tecnico, si fosse comportato eroicamente, noi sanzioneremmo la regolarità del colpo di Stato!

GUERRIERI FILIPPO. Le ricompense militari si concedono anche in tempo di pace, perché possono verificarsi delle particolari condizioni di ambiente che permettono il compimento di atti di valore, che nello stesso tempo dimostrano le capacità di chi li compie. Questi atti, individuali o collettivi che siano, possono meritare una ricompensa al valor militare, anche se compiuti in tempo di pace. Perché, allora, si vuol dare al disposto del disegno di legge un'interpretazione diversa da quella così semplice che esso ha? Non è detto che le azioni compiute in tempo di pace, perché possano dare diritto alle dichiarazioni dell'Ordine militare d'Italia, debbano avere carattere bellico! È evidente che il relatore voleva riferirsi ad azioni di carattere militare.

E le finalità dell'Esercito non sono solamente quelle belliche: indipendentemente dal fattore bellico possono sorgere delle situazioni che soltanto le forze militari possono fronteggiare.

Per questi motivi io sono favorevole alla conservazione del testo attuale dell'articolo 1.

DANTE. Mi rendo conto delle osservazioni fatte dai colleghi dell'opposizione e aggiungo che sarei d'accordo con loro se veramente con questo disegno di legge si volesse cercare di togliere, di soppiatto, al Parlamento quella che è una delle sue principali prerogative, quella di dichiarare la guerra.

Però io ritengo che non sia così, e la storia del nostro paese ci da numerosi esempi di situazioni in cui il nostro Esercito è stato impegnato in operazioni militari, che sono diverse dalle operazioni belliche. Il nostro Esercito è stato impegnato, per esempio, contro l'E.V.I.S. con interi reggimenti; in provincia di Messina, due reggimenti sono stati impegnati contro un paese che aveva sequestrato il sindaco e il maresciallo dei carabinieri e dichiarato la Repubblica! In Calabria l'Esercito è dovuto intervenire a Caulonia! Son tutti episodi, questi, che ci dicono come l'Esercito possa essere impegnato in operazioni di carattere militare che richiedono sacrificio e perizia e possono anche far sorgere situazioni particolari, tali da far meritare a qualcuno le massime decorazioni.

E le bande armate? Quando non è possibile fronteggiare una banda armata con semplici azioni di polizia, non si deve, forse, ricorrere all'azione di sicurezza pubblica, la quale, come tutti sanno, non è disimpegnata soltanto dalle forze di pubblica sicurezza propriamente dette.

GUADALUPI. Ma in questi casi non è necessario concedere decorazioni dell'Ordine militare d'Italia! Bastano le promozioni, come

si è fatto nei confronti del generale Luca, col beneplacito della nostra Commissione...

DANTE. Per il generale Luca io ho una particolare simpatia; però, se vogliamo trasferire un disegno di legge su un piano di alta politica, non possiamo essere d'accordo. Comunque, con i chiarimenti che sono stati dati, io penso che ogni preoccupazione dovrebbe essere caduta.

D'altra parte, se dovessimo accogliere gli emendamenti proposti dall'onorevole Cuttitta, sarebbe inutile fabbricare nuove decorazioni di quest'Ordine, perché, secondo il mio ottimismo, guerre non se ne faranno più. È logico, quindi, dovendo le decorazioni dell'Ordine militare d'Italia conferirsi soltanto per benemerenze acquisite in operazioni di carattere bellico, che non ci si preoccupi dal far coniare nuove medaglie.

Però, debbo fare anche un'altra osservazione a proposito dei timori espressi sulle finalità di questa legge. Noi, recentemente, abbiamo dovuto prendere delle misure cautelative, inviando dei reggimenti alla frontiera orientale del nostro Paese, a seguito di alcune minacce pronunciate dal Capo di uno Stato a noi vicino; in quell'occasione sono state effettuate delle operazioni di carattere militare, che fortunatamente non hanno avuto carattere bellico. Ora, se, nell'avvenire, malauguratamente, il nostro Paese fosse costretto a fronteggiare un'emergenza molto grave senza che il Parlamento abbia la possibilità di discutere, noi come dobbiamo regolarci ?

Ecco perché io ritengo che si possa votare con piena coscienza questa disegno di legge, nel testo pervenutoci dal Senato.

TOLLOY. A me pare che la discussione sia stata spostata e ne sia stata fatta una questione di principio. Allora è bene che gli argomenti siano riveduti e portati anch'essi su un altro piano.

Premetto che non mi sono, personalmente, dichiarato contrario al disegno di legge, in considerazione della tradizione esistente nel campo delle decorazioni: e solo per questo motivo. Però, essendo state spostate le cose, indipendentemente dalla regolamentazione per la concessione delle decorazioni, debbo dire che, trattandosi, nel caso specifico, della massima decorazione di carattere militare, noi abbiamo il dovere di legare questa decorazione soltanto ad atti di valore militare, a grandi imprese, quali la difesa delle libertà, la difesa dell'indipendenza della Patria. Non vedo per quale motivo noi dobbiamo concedere la massima nostra decorazione per imprese che non ricordino i fatti più gloriosi del nostro Esercito.

Ora non è più questione formale, ma sostanziale. È l'Ordine militare più elevato e noi dobbiamo legarlo soltanto alle imprese più gloriose, che altro non possono essere se non la difesa delle libertà e la difesa dell'indipendenza della nostra Patria.

Per questo motivo noi siamo per la soppressione del comma.

VIOLA. Io ho sempre saputo che l'Ordine militare di Savoia veniva concesso a chi riusciva a donare o a conquistare una provincia allo Stato. Questo era lo scopo originario dell'Ordine. Successivamente, la decorazione si è data anche a quel comandante di reparto che avesse svolto una brillante operazione militare, che avesse conquistato delle posizioni importanti, a quel militare che avesse dimostrato peculiari capacità di comando durante azioni belliche, ma sempre in guerra. È accaduto solo poche volte che, per premiare un atto di eroismo singolo, si desse ad un ufficiale l'Ordine militare di Savoia: sempre, però, quando quest'ufficiale, unitamente all'atto di eroismo, avesse dimostrato di possedere particolari capacità di comando. Difficilmente, dunque, è stato premiato con l'Ordine militare di Savoia l'atto di valore singolo.

Chi ha l'onore di parlare ebbe l'Ordine militare di Savoia appunto perché svolse una azione che portò alla conquista di una piccola posizione necessaria per conquistare un caposaldo sul monte Grappa.

Coloro che si trovano nelle mie stesse condizioni si sentirebbero diminuiti se l'Ordine militare di Savoia dovesse venir concesso in epoca di pace, per operazioni che non potrebbero essere che di polizia.

GRECO. Ne sono già state date di queste decorazioni in tempo di pace, ma nessuno si è offeso.

VIOLA, Hanno fatto male a darle. L'Ordine militare di Savoia è stato sempre considerato più della medaglia d'oro, anche al Quirinale gli insigniti di questo Ordine hanno avuto la precedenza sulle medaglie d'oro !

Per questi motivi sono favorevole alla proposta di emendamento.

GALLI, *Relatore*. Desidero correggere una inesatta affermazione dell'onorevole Viola per quanto riguarda la concessione dell'Ordine militare di Savoia in tempo di pace. L'articolo 19 dello statuto dell'Ordine dice: « In tempo di pace, sulla proposta del Ministro della guerra e sentito il parere del Consiglio

dell'Ordine. *a*) a quei militari che facciano qualche egregia azione di valore e si trovino nelle condizioni divisate negli articoli 13 e 14, *b*) ai militari benemeriti per invenzioni, perfezionamenti, lavori insigni e di comprovata utilità, nonché per servizi importanti nell'alta amministrazione militare ».

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura.

ART. 1.

L'Ordine militare d'Italia ha lo scopo di ricompensare mediante il conferimento di decorazioni le azioni distinte compiute in guerra da unità delle Forze armate nazionali di terra, di mare e dell'aria o da singoli militari ad esse appartenenti, che abbiano dato sicure prove di perizia, di senso di responsabilità e di valore.

Le decorazioni dell'Ordine militare d'Italia possono essere conferite anche per operazioni di carattere militare compiute in tempo di pace, quando siano strettamente connesse alle finalità per le quali le Forze militari dello Stato sono costituite.

Le decorazioni dell'Ordine militare d'Italia possono essere conferite anche alla memoria.

A quest'articolo è stato presentato un emendamento soppressivo del secondo comma dal collega Cuttitta, a cui aderisce, sostanzialmente, un emendamento simile proposto dai colleghi Clocchiatti, Beltrame, Scappini, Baltaro e Gelmini.

GUADALUPI. Credo che sia opportuno votare l'articolo per divisione, perché la prima parte dell'articolo stesso ci trova probabilmente d'accordo.

PRESIDENTE. Va bene. Pongo, allora, in votazione il primo comma dell'articolo 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del secondo comma.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la rimanente parte dell'articolo 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« L'Ordine militare d'Italia raccoglie e custodisce tutte le documentazioni relative ai decreti dell'Ordine militare di Savoia.

I decorati dell'Ordine militare di Savoia sono trasferiti nell'Ordine militare d'Italia, si fregiano dei distintivi di questo e mantengono le loro decorazioni, assegnazioni e anzianità di classe e i diritti che ne derivano ».

L'onorevole Cuttitta ha proposto il seguente emendamento sostitutivo

« I decorati dell'Ordine militare di Savoia sono trasferiti nell'Ordine militare d'Italia, mantenendo i loro distintivi, le loro decorazioni, assegnazioni e anzianità di classe e i diritti che ne derivano ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(*Non è approvato*).

Non essendo stato approvato questo emendamento, si considera decaduto l'emendamento proposto dall'onorevole Greco, che è in tutto simile a quello testé votato.

Pongo in votazione l'articolo 2, di cui ho dato dianzi lettura.

(*È approvato*).

Passiamo agli altri articoli che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 3.

Capo dell'Ordine militare d'Italia è il Presidente della Repubblica.

Cancelliere e Tesoriere dell'Ordine militare d'Italia è il Ministro per la difesa.

L'Ordine ha un Consiglio composto da un Presidente e da undici membri, di cui otto effettivi e tre supplenti. Il Presidente e i membri del Consiglio sono nominati tra ufficiali in servizio permanente o in congedo, decorati dell'Ordine, con una uguale rappresentanza delle tre Forze armate.

È segretario dell'Ordine militare d'Italia un generale di brigata o un colonnello dell'Esercito, e corrispondenti gradi della Marina e dell'Aeronautica, in servizio permanente o in congedo, appartenente ad una delle classi dell'Ordine.

(*È approvato*).

ART. 4.

L'Ordine militare d'Italia comprende cinque classi:

Cavalieri di Gran Croce;
Grandi Ufficiali;
Commendatori;
Ufficiali;
Cavalieri.

Lo statuto previsto dall'articolo 12 della presente legge fissa le condizioni per il conferimento delle singole classi di decorazioni e stabilisce il modello delle insegne e dei nastrini corrispondenti a ciascuna classe.

(*È approvato*).

ART. 5.

Le decorazioni dell'Ordine militare d'Italia sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, sentito il Consiglio dell'Ordine, salvo quanto stabilito dal successivo articolo 6.

(*È approvato*).

ART. 6.

Le decorazioni dell'Ordine militare d'Italia possono essere concesse, con decreto del Presidente della Repabblica su proposta del Ministro per la difesa, a militari stranieri benemeriti dello Stato italiano per servizi resi in guerra.

Agli anzidetti militari non è corrisposta la pensione annua di cui all'articolo 8.

(*È approvato*).

ART. 7.

Nel caso di azioni di guerra particolarmente distinte e gloriose compiute da unità delle Forze armate di terra, di mare e dell'aria, può essere conferita « alla Bandiera » la croce di cavaliere dell'Ordine militare di Italia ma non decorazioni di classi superiori.

A quest'articolo è stato presentoto dall'onorevole Cuttitta un emendamento soppressivo,

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 7.

(*È approvato*).

Passiamo agli altri articoli che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 8.

Alle decorazioni dell'Ordine militare di Italia è annessa la pensione annua nella misura stabilita dalla legge 27 marzo 1953, n. 259. Tale pensione è cumulabile con gli assegni annessi alle medaglie al valor militare.

Il decorato dell'Ordine militare d'Italia al quale sia concessa una decorazione dello stesso Ordine di classe più elevata percepisce la sola pensione relativa a quest'ultima.

Alle Bandiere decorate di più croci di cavaliere competono tutte le corrispondenti pensioni.

(*È approvato*).

ART. 9.

Le pensioni ai decorati dell'Ordine militare d'Italia non possono eccedere, per le singole classi, i seguenti limiti.

per la classe di cavaliere di gran croce. 12
per la classe di grande ufficiale 25
per la classe di commendatore 56
per la classe di ufficiale 140
per la classe di cavaliere 700

Nei suddetti limiti sono comprese le pensioni di reversibilità e sono escluse le pensioni annesse alle decorazioni concesse alle bandiere delle armi, corpi e reparti militari.

Verificandosi delle vacanze nelle classi superiori dell'Ordine, potranno essere concesse pensioni in soprannumero nei gradi inferiori, nel limite numerico delle vacanze stesse.

(*È approvato*).

ART. 10.

Alle pensioni annesse alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423.

(*È approvato*).

ART. 11.

Il militare appartenente all'Ordine militare d'Italia cessa di far parte dell'Ordine nel caso che sia privato del suo grado militare.

Le disposizioni relative alla perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare contenute nella legge 24 marzo 1932, n. 453, sono estese, in quanto applicabili, ai decorati dell'Ordine militare d'Italia, sostituito il consiglio dell'Ordine alla Commissione prevista dall'articolo 7 di detta legge.

(*È approvato*).

ART. 12.

Lo Statuto dell'Ordine è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa.

GUADALUPI. In seguito al risultato della votazione sull'articolo 2, poiché la ragione principale per la quale noi non siamo stati d'accordo nel formulare un giudizio unanime su tutto il problema risiede, a mio parere, sulla mancata conoscenza che noi abbiamo dello Statuto dell'ordine, e considerando che questo articolo 2 prevede appunto che lo statuto stesso sia approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, io desidero presentare un ordine del giorno in cui si chiede al Ministro della difesa di inviarci, per informazione, una copia dello statuto, prima che esso sia sottoposto alla approvazione del Presidente della Repubblica. La Commissione lo esaminerà, naturalmente, non dal punto di vista legislativo, ma soltanto per una valutazione oggettiva, senza che il Governo si senta impegnato dal giudizio che la nostra Commissione darà.

Vorrei, inoltre, rivolgere preghiera al Governo per conoscere se nel far proprio il testo del disegno di legge presentato dal precedente gabinetto, intende fare propria anche la relazione che lo accompagna. Noi avremmo voluto sapere, per esempio, se lo spirito informatore di questo disegno di legge, presentato dal Governo presieduto dall'onorevole Scelba, sia stato condiviso da questo Governo, presieduto dall'onorevole Segni.

PRIORE. Secondo il mio punto di vista, l'ordine del giorno annunziato dall'onorevole Guadalupi potrebbe essere accettato come raccomandazione, sia perché esso non pone alcuna condizione, sia per il rispetto dovuto alla nostra Commissione.

Per quanto attiene alla seconda raccomandazione rivolta al Governo dall'onorevole Guadalupi, non ho difficoltà a riconoscerne la giustezza; tuttavia, nel caso di oggi, essa è da ritenersi superata proprio dalle dichiarazioni che ci ha fatte l'onorevole Sottosegretario. egli, infatti, non ha parlato di « operazioni belliche in tempo di pace », come dice la relazione governativa, ma di « operazioni militari in tempo di pace », il che è ben diverso. Anch'io sono rimasto perplesso nel leggere la relazione, ma ormai ogni preoccupazione deve intendersi superata.

CLOCCHIATTI. Il mio gruppo, che ha dibattuto il problema nel merito dell'articolo 1, voterà contro questo disegno di legge non già per ragioni di principio, perché avrebbe dato voto favorevole se fosse stato accolto l'emendamento proposto, ma per le ragioni che sono state dette negli interventi che si sono succeduti nel corso della discussione.

Quindi, sia chiaro che noi votiamo contro il disegno di legge non perché non intendiamo riconoscere e premiare gli atti di valore, bensì perché del modo in cui si è votato noi non ci sentiamo sodisfatti e perché il disegno di legge contiene dei pericoli anche molto gravi.

Per queste ragioni noi voteremo contro, anche se ciò ci dispiace, perché avremmo voluto che la Commissione si fosse espressa all'unanimità. ma su di una legge sodisfacente per tutti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12, di cui ho dato dianzi lettura.

(*È approvato*).

Do lettura del seguente ordine del giorno presentato dall'onorevole Guadalupi:

« La Commissione della difesa della Camera dei deputati, nell'esaminare ed approvare il disegno di legge « Riordinamento dell'Ordine militare d'Italia » (1828), raccomanda al Ministro della difesa di volere informare il Parlamento sullo schema dello statuto dell'Ordine che dovrà essere approvato su sua proposta dal Presidente della Repubblica ».

BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Se l'inoltro alla Commissione del testo dello statuto ha solo carattere informativo, non ho difficoltà ad accettare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno dell'onorevole Guadalupi.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Essendo questa l'ultima riunione della Commissione prima delle vacanze natalizie, sono lieto di porgere a tutti i colleghi delle varie parti e alle loro famiglie i migliori auguri di buone feste e di buon anno.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Riordinamento dell'Ordine militare d'Italia » (1828):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	22
Voti contrari	9

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini Ludovico, Baccelli, Bardini, Baresi, Beltrame, Bettinotti, Biasutti, Bonomelli, Buffone, Cavallari Nerino, Cavalli, Clocchiatti, Corona Giacomo, Dante, Di Bernardo, Foresi, Galli, Greco, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Martino Edoardo, Masini, Napolitano Francesco, Negrari, Nenni Giuliana, Pagliuca, Priore, Romualdi, Scappini, Stucchi, Villabruna.

È in congedo:

Fadda.

La seduta termina alle 11,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI